

18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive (e successive modifiche);

b) Università ed enti pubblici o privati che abbiano effettuato studi, percorsi formativi, progetti di ricerca preferibilmente in collaborazione con altre imprese, pubblicazioni e brevetti su materie attinenti il Distretto Tecnologico.

4. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea col mero gradimento dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

5. Nell'ipotesi in cui l'ingresso del nuovo socio avvenga a seguito di sua espressa richiesta, l'Assemblea delibererà, con le maggioranze indicate al precedente comma, un aumento del capitale sociale, con contestuale esclusione del diritto di opzione per i soci esistenti. Tale aumento di capitale dovrà essere integralmente liberato dal nuovo socio, unitamente all'eventuale sovrapprezzo, preventivamente determinato dall'Organo Amministrativo, contestualmente alla sua sottoscrizione.

6. In caso di alienazione a terzi di quote sociali, fermo restando il disposto del successivo articolo 10, si attuerà la seguente procedura:

- il socio alienante dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione comunicazione corredata di tutti i dati riguardanti l'acquirente idonei a consentire il riscontro dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo, il prezzo e le condizioni di cessione, nonché la dichiarazione della parte acquirente di accettazione dello Statuto sociale e di tutti gli eventuali regolamenti interni;

- entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà accertare l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e sottoporre l'accettazione del nuovo socio all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà con voto favorevole dei due terzi del capitale sociale;

- nel caso in cui l'assemblea dei soci accerti l'esistenza dei requisiti e giudichi l'attività compiuta dal nuovo candidato rispondente alle finalità sociali, esprimerà un giudizio favorevole, in caso contrario, l'Assemblea dei soci si esprimerà negativamente motivandone la mancata accettazione;

#### **Articolo 6: Partecipazione alla Società di Regione, Università, Enti Pubblici di Ricerca e Fondazioni bancarie**

a. Con riferimento all'art.2615 ter c.c., in nessun caso la Regione, le Università, gli Enti pubblici di ricerca e le fondazioni bancarie potranno essere gravati da patti che obblighino gli stessi a effettuare versamenti di contributi in denaro (art. 7), in misura superiore ai limiti stabiliti da apposito regolamento interno e a patto che anche gli altri Soci siano chiamati a contribuire.

b. È fatto salvo in ogni caso l'obbligo di contribuire alle spese di propria competenza per la realizzazione di specifici progetti di ricerca finanziati da Enti pubblici e/o privati.

#### **Articolo 7: Contributo dei soci**

1. I soci sono obbligati, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, ad adempiere al versamento di un contributo annuo commisurato alle spese di funzionamento, come determinate dal budget annuale di cui al successivo art. 26

2. L'entità del versamento dovuto dai soggetti di cui al precedente art. 6, nonché la durata dell'obbligo del relativo adempimento, è disciplinata da apposito regolamento interno.

3. L'entità del versamento dovuto dai Soci "Imprese" (art. 5, comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.M. 593/2000) è determinata in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale e calcolata sull'ammontare delle spese di cui al comma 1, dedotta la somma dei versamenti di cui al precedente comma 2.

#### **Articolo 8: Domicilio dei Soci**

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci a tal fine eletto.

